

Novità della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – Irpef e detrazioni per i lavoratori dipendenti

Con la Legge di Bilancio 2025 viene confermata a regime la **riduzione da quattro a tre scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF**, già prevista per il periodo d'imposta 2024.

L'articolazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

- Fino a 28.000 euro si applica l'aliquota del 23%;
- Oltre 28.000 euro fino a 50.000 euro si applica l'aliquota del 35%;
- Oltre 50.000 euro si applica l'aliquota del 43%.

Inoltre viene confermato a regime **l'aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d'imposta** per i titolari di **redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni)**, con un **reddito complessivo non superiore a 15.000 euro**.

Per le somme riconosciute a titolo di **trattamento integrativo della retribuzione** ai titolari di reddito da lavoro dipendente (escluse le pensioni), con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, viene stabilito a regime che tali somme siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Per la **riduzione del cuneo fiscale**, ai **lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del TUIR (con esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati) si riconosce **dal 2025**:

- un bonus (che varia in relazione al reddito di lavoro dipendente) per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
- un'ulteriore detrazione d'imposta per chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Il bonus e l'ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta all'atto di erogazione delle retribuzioni.

In merito all'ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione dei **fringe benefit**, viene previsto l'incremento temporaneo, per il 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità, in deroga all'art. 51 co. 3, prima parte del TUIR. In particolare, la misura di tale soglia è elevata da 258,23 euro a:

- 1.000 euro per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ex art. 12 co. 2 del TUIR (tale limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli).